



A.O. POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 169 del 11-07-2014

OGGETTO: ZONA A RILEVANZA URBANISTICA: VIA DI BOBOLI, VIA DELLA TORRE E VIA NIERI - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RESIDENTI.

IL RESPONSABILE DI A. O. POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 25 del 30.05.2014 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali e conferite le titolarità di posizione di A.O.;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 15 aprile 2014 con la quale è stata delimitata la zona di particolare rilevanza urbanistica "Ospedale" e sono stati individuate aree riservate ai residenti in via di Boboli dal civico n. 3 al civico n.29;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 149 del 01 luglio 2014 di modifica della D.G.M. n. 93 del 15 aprile 2014 con la quale vengono individuate anche via Nieri e via della Torre come strade da riservare alla sosta dei residenti;

Preso atto di dare esecuzione ai suddetti indirizzi e, quindi, emettere ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada ordinanza di istituzione di stalli di sosta ai residenti e di delimitazione della nuova zona di particolare rilevanza urbanistica;

Visto l'elaborato grafico allegato alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 01 luglio 2014, nel quale è riportata l'area da riservare ai residenti di via Di Boboli civico 3 – 29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46;

Acquisito il visto del Dirigente del Servizio Affari Generali, in calce al presente atto, attestante il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art.3 comma 3 del regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che non si è provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 e 8 della l.241/90, in quanto attività ad iniziativa d'ufficio;

Visto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 giugno 2014 sulla segnaletica da utilizzare per la delimitazione dell'area e le relative limitazioni alla sosta riservata ai soli residenti;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con d. lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'incaricato Ispettore di P.M. Dr Pier Luigi CASALE ed al favorevole esito per accoglimento dell'istanza;

Ritenuto di non discostarsi dalle suddette risultanze;

ORDINA

1. Di delimitare l'area di cui in premessa utilizzando i segnali stradali indicati nell'art.135 del D.P.R. n.495/1992, raffigurati dalle figure 322/a e 322/b e pannello integrativo recante il simbolo parcheggio (Fig. II 170 - art.125) ed iscrizione "parcheggi riservati ai residenti di via della Torre, di via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46 ed di via di Boboli da civico 3 al civico 29.
2. La sosta nei suddetti stalli riservati è permessa previa esposizione leggibile di apposito

contrassegno, rilasciato dall'A.O. Polizia Municipale, sul cruscotto dell'autovettura, ad eccezione dei veicoli a due ruote e di quelli non dotati di carrozzeria chiusa. Il predetto contrassegno non può essere utilizzato per la sosta in altre aree riservate nella zona Duomo e Centro. Gli stalli riservati possono essere utilizzati soltanto da coloro che risiedono nella corrispondente strada.

3. Nelle suddette vie è apposta la segnaletica di parcheggio (fig. II 76 - art.120) con l'aggiunta del pannello integrativo per ciascuna corrispondente via (modello II 4/b - art 120) con la dicitura "residenti via di Boboli 3-29", "residenti via della Torre" e "Residenti via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46";

4. La mancata esposizione del contrassegno equivale a mancanza del diritto a sostare e comporta l'applicazione delle sanzioni principali ed accessorie previste dalla legge.

5. Di rimuovere la segnaletica in contrasto con la presente ordinanza ad eccezione degli stalli riservati agli invalidi ed al carico e scarico merci.

DISPONE

di comunicare la presente all'A.O. Lavori Pubblici ed Ambiente per gli adempimenti di competenza in conformità al Codice della Strada ed al D.M. 10.07.2002.

In deroga a quanto disposto dalla presente ordinanza, l'A.O. Polizia Municipale e l'A.O. Lavori Pubblici ed Ambiente, ognuno per competenza, potranno rilasciare permessi in caso di necessità o per particolare esigenze motivate ai sensi del d.lgs 285/92.

Nella zona di particolare rilevanza urbanistica, si accede da: Via Pacini, Via Battisti, Via del Giocatoio, Via Nieri, Via di Boboli.

Nella medesima può accedere chiunque senza alcuna limitazione, ad esclusione della sosta nel parcheggio riservato ai residenti di via di Boboli 3-29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46, dove possono sostare senza ulteriore autorizzazione le seguenti categorie di veicoli:

- 1) veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone, durante l'orario di pubblico servizio;
- 2) veicoli, contraddistinti dall'apposita simbologia, di: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Polizia Idraulica, Polizia Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze Armate;
- 3) veicoli delle Amministrazioni Pubbliche, contraddistinti da evidenti simboli sulla carrozzeria, per compiti d'istituto;
- 4) veicoli condotti da soggetti incaricati o dipendenti di Uffici Giudiziari, purché aventi esposto apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità competente, per compiti d'istituto;
- 5) veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
- 6) veicoli condotti da soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di Pescia di effettuare servizi per conto della stessa, purché aventi esposto apposito contrassegno;
- 7) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella Z.T.L. o A.P.;
- 8) veicoli adibiti al servizio di sicurezza privato e/o di vigilanza con scorta persone e di investigazione;
- 9) veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia e dotati di dispositivi di emergenza;
- 10) veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale), e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L., contraddistinti dalla relativa simbologia;
- 11) veicoli condotti da operatori sociali che effettuano servizio di assistenza domiciliare all'interno della Z.T.L. purché aventi esposto apposito contrassegno dell'A.S.L.;
- 12) veicoli della Guardia Medica purché contraddistinti dall'apposita simbologia;
- 13) veicoli adibiti alla fornitura alle farmacie di medicinali urgenti, purché contraddistinti dall'apposita

simbologia;

14) veicoli adibiti all'assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla salute, purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

15) veicoli adibiti a servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie, purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

16) veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani, liquami, raccolta differenziata e per la pulizia stradale, purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

17) veicoli destinati alle riparazioni stradali e della fognatura pubblica ricadenti all'interno della Z.T.L., purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

18) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;

19) veicoli delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali, purché contraddistinti da apposita simbologia;

20) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti nella Zona a Traffico Limitato;

21) veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi;

22) veicoli adibiti a trasporto valori, purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

23) veicoli utilizzati da organi di stampa esclusivamente nell'esercizio dell'attività e per il tempo strettamente necessario, purché contraddistinti dall'apposita simbologia;

24) veicoli adibiti (immatricolati) al trasporto merci di peso complessivo fino a 35 q.li, per le operazioni di carico e scarico, destinate a soggetti con sede o residenza all'interno della Z.T.L. a condizione che l'accesso e la permanenza nell'area avvenga nelle fasce orarie dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nonché l'obbligo di esporre il disco orario durante la sosta per 30 minuti max e cartello con dicitura "carico e scarico";

25) veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento di mercati ambulanti, manifestazioni culturali, sportive od ai quali siano state rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico su aree poste all'interno della Z.T.L.;

26) veicoli adibiti a soccorso stradale;

Nella via di Boboli 3-29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46 è consentita la sosta previo rilascio del relativo contrassegno, ai seguenti soggetti:

a) residenti e domiciliati nella misura di: n.1 veicolo per nucleo familiare composto da n.2 (due) soggetti; n.2 veicoli per nucleo familiare composto da soggetti superiori a due;

b) possessori garage o area esterna adibita a parcheggio di proprietà o concessi in uso, in relazione al numero di posti auto disponibili;

c) attività economiche, presenti nella suddetta via, per un numero massimo di n.2 contrassegni per ogni Ditta;

d) possessore di immobili, per un numero massimo di n.1 contrassegni;

e) Il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia è autorizzato a sostare negli stalli di sosta riservati ai residenti.

Previa presentazione al Comune di apposita domanda in bollo, hanno diritto all'ottenimento del contrassegno, con validità di tre anni:

1) i veicoli dei soggetti residenti e domiciliati nella zona a rilevanza urbanistica via di Boboli 3-29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46 ad eccezione dei ciclomotori;

2) i ciclomotori con targa intestata a residente o domiciliato, purché condotto dagli stessi;

3) i veicoli di proprietà di Ditte ma utilizzati dai residenti o domiciliati che sono titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti delle Ditte stesse;

4) i veicoli di proprietà di Ditte ma utilizzati da dipendenti residenti o domiciliati, a condizione che alla comunicazione da presentare al Comune venga allegata apposita dichiarazione della Ditta di conferimento ad uso permanente del veicolo;

5) possessori dei immobili;

6) veicoli degli esercenti attività economiche avente sede all'interno di via di Boboli 3-29, via della Torre e

via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46;

7) possessore di garage o di area esterna di proprietà o concessa in uso e adibita a parcheggio oppure di deposito merce.

La richiesta di rinnovo che, ogni tre anni ed almeno 15 giorni prima della scadenza, il titolare è tenuto ad inviare all'A.O. Polizia Municipale, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni delle condizioni.

Previa presentazione al Comune di apposita comunicazione hanno diritto all'ottenimento del contrassegno, con validità fino al mantenimento della condizione:

- a) il personale medico di base esercente la medicina generale nel Comune di Pescia;
- b) utenti strutture ricettive via di Boboli 3-29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46;
- c) enti non commerciali e Onlus, aventi sede all'interno di via di Boboli 3-29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46.

Previa presentazione al Comune di apposita domanda in bollo possono ottenere il contrassegno temporaneo, di validità non superiore ad anni uno rinnovabile, per la sosta via di Boboli 3-29, via della Torre e via Nieri civici pari dal 16 al 38 e dal 44 al 46 i veicoli di proprietà di Ditte o titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti di Ditte che eseguono lavori all'interno delle suddette vie.

In caso di sostituzione dei veicoli è sufficiente una apposita comunicazione per il rilascio di nuovo contrassegno.

Per domiciliato si deve intendere chi ha la dimora. Per dimora deve intendersi la necessità della presenza in un dato luogo che può non assumere i caratteri della consuetudine di vita poiché ciò integrerebbe la diversa figura della residenza. In ogni caso, per considerare la dimora come sede, sia pure tenue, è necessario attribuirle una certa stabilità che possa giustificare la sua rilevanza come il luogo cui riconnettere una localizzazione spaziale del soggetto.

Per i veicoli devono intendersi sia quelli intestati al richiedente il contrassegno sia quelli non di proprietà ma ad uso esclusivo.

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'albo pretorio on-line e con l'apposizione dei prescritti segnali. L'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. 285/1992.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile della Polizia Municipale
Comandante - Dott. Luigi Giordano -

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO**
Dott.ssa BALDI Stefania

Comunicazione ai sensi della legge n° 241/1990. Unità organizzativa responsabile del procedimento: A.O. Polizia Municipale. Responsabile del procedimento: Giordano Luigi. In attuazione dell'art.2 comma 9-bis Legge n.241/1990, quale soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia (mancata o tardiva conclusione del presente procedimento nei termini di legge) il Segretario Generale del Comune di Pescia previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale 4 ottobre 2013, n.268.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo per opposizione, da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro 30 gg.. E' fatta salva, comunque, la possibilità di reclamo al difensore civico della Provincia di Pistoia oppure ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministro dei LL.PP., art. 37 del d.lgs. n. 285/92 e nel rispetto della formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.